



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

86/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di giugno alle ore 17,30, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Ghidina Andrea, Timeus Gianni, Baggio Roberto e D'Agaro Andrea componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo dott. Giovanni Talotti

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Costituzione di servitù di elettrodotto con cavo interrato nel bosco consorziale Avanza in Comune di Forni Avoltri

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota 16.06.2014 dell'ENEL Distribuzione SpA - Zona di Udine con la quale si trasmette lo schema di atto di costituzione di servitù di elettrodotto in cavo sotterraneo sui mappali 33 e 38 del foglio n. 3 in Comune di Forni Avoltri, nel bosco consorziale "Avanza";

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta considerato che questa servitù andrà a sostituire quella in essere riferita, però, a un elettrodotto aereo che sarà smantellato, con considerevole vantaggio ambientale e funzionale per la futura gestione del bosco;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Legs. n. 267/91 nonché il relativo attestato di copertura finanziaria;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione di costituzione di servitù di elettrodotto in cavo sotterraneo sui mappali 33 e 38 del foglio n. 3 in Comune di Forni Avoltri nel bosco consorziale "Avanza", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del relativo atto.

Con altra votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni effetto di legge

ENEL - Distribuzione SpA
ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO IN CAVO
SOTTERRANEO

Tra l'ENEL – Distribuzione S.p.A. società con unico socio con sede legale in Roma, Via Ombrone 2 – cap. 00198 – Capitale Sociale € 2.600.000.000, Registro imprese di Roma C.F. e P.I. n° 05779711000, R.E.A. 922436, Direzione e coordinamento di Enel SpA Direzione Triveneto, Divisione Infrastrutture e Reti Area Business Rete Elettrica – Zona di Udine, Via Uccellis 5 rappresentata dal Procuratore Danilo FARINA, nato a Podenzano il 22 dicembre 1959 e domiciliato per la carica in Udine Via Uccellis, 5, giusta Procura dd. 23 luglio 2007 Rep. 26291/10652 del Notaio Nicola ATLANTE di Roma ed ivi registrato il 25 luglio 2007, nel seguito denominata “ENEL Distribuzione S.p.A.”, Il CONSORZIO BOSCHI CARNICI, con sede legale in, rappresentato dal Sig., nato il giusta delibera dell'assemblea del Consorzio Boschi Carnici N° del..... per sé ed aventi causa, nel seguito denominata «Parte Concedente», si conviene e si stipula quanto segue:

– **ART. 1** – La Parte Concedente si obbliga a costituire a favore di ENEL Distribuzione, sugli immobili descritti nella tabella che segue, la servitù relativa all'elettrodotto 20 kV RIGOLATO denominato “DERIVAZIONE CABINA CAVA MARMI, del cui tracciato dichiara di aver preso conoscenza.

DATI CATASTALI				AREE SOGGETTE A SERVITU'			
Comune	Foglio	Mappali		PERCORRENZE			Area Totale (m²)
				Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (m²)	
FORNIAVOLTRI	3	33-38			350	0,3	150
FORNIAVOLTRI	3	33		344	15	516	516
FORNIAVOLTRI	3	38		6	3	18	18

Il cavidotto, tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi sarà posato ad una profondità di circa m 1,00 e sarà costituito da n. 1 cavo sotterraneo posato in unico scavo, indicato in colore rosso nella planimetria allegata.

Il fondo sul quale verrà imposta la servitù sopra specificata ha le seguenti caratteristiche: incolto produttivo.

– **ART. 2** – La servitù di cui al presente atto è inamovibile.

– **ART. 3** – La servitù di cui al presente atto conferisce a ENEL Distribuzione la facoltà di:

- far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori;
- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto
- deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di ENEL Distribuzione, possano essere di impedimento alla messa in opera ed esercizio dell'elettrodotto.

Il legname abbattuto durante la costruzione e nel corso dell'esercizio dell'elettrodotto rimane a disposizione della Parte Concedente.

– **ART. 4** – La Parte Concedente si obbliga ad usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto.

Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto, ricadente nell'area asservita, dovrà essere data preventiva comunicazione a ENEL Distribuzione, al fine di accertare la compatibilità o meno dell'opera progettata con l'elettrodotto.

– **ART. 5** – Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'elettrodotto cederà a carico di ENEL Distribuzione.

– **ART. 6** – I danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di studio e la fase di costruzione dell'elettrodotto saranno valutati e liquidati separatamente al termine di ogni fase.

Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche dell'elettrodotto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell'elettrodotto stesso. ENEL Distribuzione si obbliga a mettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

– **ART. 7** – Quale indennità per la servitù così come costituita, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, ENEL Distribuzione corrisponde alla Parte Concedente, la somma di € **250,00** (euro **duecentocinquanta/00**); il pagamento verrà effettuato in seguito all'emissione della fattura, se in quanto necessaria per legge.

– L'indennità pattuita è da intendersi definitiva ed immutabile.

– **ART. 8** – La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente garantisce ENEL Distribuzione per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa.

– **ART. 9** – La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i relativi patti di cui al presente atto, facendone menzione nell'atto traslativo.

– **ART. 10** – Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto saranno a carico di ENEL Distribuzione.

– **ART. 11** – Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti faranno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

– **ART. 12** – In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Udine li,

La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli artt. 2 (inamovibilità) e 12 (Foro competente).

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 18.06.2014 al 03.07.2014.

Tolmezzo, lì 18.06.2014

L'INCARICATO
F.to Franco Menegon

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
Franco Menegon
